REGOLAMENTO (CE) N. 142/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1997

concernente la comunicazione di informazioni su determinate sostanze esistenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che la Commissione necessita di informazoni pertinenti su determinate sostanze per poter avviare, ai sensi degli articoli 69, 84 e 112 del trattato di adesione, una procedura di revisione di disposizioni non ancora applicabili nei nuovi Stati membri; che tali informazioni devono essere disponibili prima che vengano messe a disposizione tutte le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 793/93;

considerando che l'articolo 12 stabilisce che per determinate sostanze di cui si sospettano potenziali gravi rischi per l'uomo o l'ambiente i fabbricanti e gli importatori possono essere obbligati a comunicare le informazioni di cui dispongono;

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione [2] stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate nell'allegato al presente regolamento comunicano alla Commissione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso, tutte le informazioni pertinenti e a loro disposizione concernenti l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente a tali sostanze.

Le informazioni pertinenti all'esposizione concernono l'emissione di una sostanza chimica o l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente ad una tale sostanza durante i vari stadi del suo ciclo di vita, in forza dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'allegato 1 A del regolamento (CE) n. 1488/94; in proposito:

— per categorie di popolazione si intendono i lavoratori, i consumatori e le persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente;

— per comparti ambientali si intendono quello idrico, quello terrestre e l'atmosfera; vanno di conseguenza comprese le informazioni relative alla presenza di sostanze chimiche negli impianti per la depurazione dell'acqua ed all'accumulazione delle medesime nella catena alimentare;

— il ciclo di vita di una sostanza ne comprende la fabbricazione, il trasporto, l'immagazzinaggio, la trasformazione in un preparato o un altro processo di lavorazione, l'uso, l'eliminazione o il recupero.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

[1] GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 3.

ALLEGATO

	N. Einecs	N. Cas	Nome della sostanza
1	200-268-0	56-35-9	ossido di bis(tributilstagno)
2	215-147-8	1306-23-6	solfuro di cadmio
3	215-717-6	1345-09-1	cadmio mercurio solfuro
4	218-743-6	2223-93-0	distearato di cadmio
5	220-017-9	2605-44-9	dilaurato di cadmio
6	231-901-9	7778-39-4	acido arsenico
7	232-466-8	8048-07-5	cadmio zinco solfuro giallo
8	235-758-3	12656-57-4	cadmio solfoseleniuro arancio
9	261-218-1	58339-34-7	cadmio solfoseleniuro rosso